



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

17/02/2012 U-fca/779/2012



AZ/12

Circ. n. 19/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Art. 9 D.L. n. 1/2012 - riepilogo informativo

Nelle more della conversione in legge del Decreto Legge n. 1/2012 e, per quel che qui interessa, dell'art. 9 recante "Disposizioni sulle professioni regolamentate", si ritiene utile offrire agli enti in indirizzo un quadro riepilogativo di chiarimento sull'applicazione dell'art. 9 medesimo.

Il tutto in attesa delle auspiccate modifiche al testo della disposizione, promosse e sostenute dal Consiglio Nazionale sotto forma di emendamenti, in vista della sua conversione in legge (v. la recente circolare CNI n.18/2012).

* * *

1. Il decreto-legge 24/01/2012 n. 1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività") è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell'art. 98 del decreto, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012).

2. L'art. 9 ("Disposizioni sulle professioni regolamentate") abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento.

4. Per quanto concerne l'accordo tra Ingegnere e cliente, la forma scritta è prevista *ad substantiam*, ai sensi dell'articolo 1352 c.c. ("Forme convenzionali" ; v. allegato 1), e il compenso deve essere commisurato al grado di complessità dell'incarico, all'importanza dell'opera (art.9, comma 3, d.l. n.1/2012), e al decoro della professione (art. 2233, comma 2, codice civile).

5. In attesa che il Ministero della Giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell'Ingegnere, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria.

6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l'art. 2233 c. c. che, oltre alle tariffe, fa riferimento agli usi (v. allegato 2), nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi.

7. Il giudice, in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l'attività svolta, potrà dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri di cui tratta il primo comma dell'art.9 D.L. n.1/2012 e il giudice non può astenersi dal giudicare.

8. Per "consumatore" si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (decreto legislativo 6/09/2005, n. 206) la "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". Non si rinviene una definizione normativa delle microimprese.

9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa, è fatto divieto, pena la nullità della clausola determinativa del compenso, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola relativa alla determinazione del compenso, è "di protezione" e cioè invocabile solo dal cliente e produce gli effetti di cui all'articolo 36 del Codice del consumo (v. allegato 3), che rinvia alle clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 dello stesso Codice. La misura del compenso deve essere in ogni caso adeguata all'importanza dell'opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe), comprensive di spese, oneri e contributi.

10. Non è previsto il divieto a pena di nullità della relativa clausola, per le parti, di fare riferimento - per determinare il compenso - ai parametri stabiliti per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali, una volta che saranno approvati e pubblicati dal Ministero Vigilante, a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa.

11. L'Ingegnere è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell'incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico al suo compimento. Poiché per le attività professionali tecniche non sempre è possibile ipotizzare tutte le vicende che si possono verificare, si ritiene utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicino una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.

12. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d'opera professionale. Sia il contratto sia il preventivo possono contenere i valori prevedibili secondo la diligenza professionale al momento dell'affidamento dell'incarico. Per questo si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative, secondo l'evoluzione dell'incarico e a clausole di rinegoziazione. L'inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell'art. 9 del decreto legge costituisce illecito disciplinare del professionista ("L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista" afferma la norma).

13. In conformità al principio *tempus regit actum* le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012.

14. Nell'ambito del compenso si può prevedere una somma *a forfait* oppure una quantificazione oraria.


15. E' da ritenere che permanga in capo ai Consigli degli Ordini Provinciali degli Ingegneri il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente l'art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che prevede la potestà dell'Ordine di rendere, previa richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese" (v. allegato 4), e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 c. c. e 636 cod. proc. civ..

16. La richiesta di decreti ingiuntivi potrà essere accompagnata da parcelle con indicazione del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all'attività precedente il 24 gennaio 2012. Si ritiene possibile, per il periodo successivo a tale data, operare un indicativo riferimento alle tariffe, per lo meno fino all'adozione dei parametri di fonte ministeriale.

17. La tariffa giudiziaria resta in vigore.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Art.1352 c.c. ;
- 2) Art.2233 c.c. ;
- 3) Art.36 d.lgs. n.206/2005 ;
- 4) Art. 5 legge n. 1395/1923.

PA1502cir

Codice Civile

c.c. art. 1352. Forme convenzionali.

(commento di giurisprudenza)

1352. Forme convenzionali.

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo [c.c. 1324, 1325, n. 4, 1326, 1362, 1367, 2725].

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Codice Civile

c.c. art. 2233. Compenso.

(commento di giurisprudenza)

2233. Compenso.

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] [c.c. 1657, 1709, 1755, 2225] ⁽¹⁾.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli [c.c. 1418], se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali ⁽²⁾.

(1) L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con *R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721* e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con *D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369*. Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini in virtù dell'*art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*, recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali. La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 febbraio 1974, n. 32 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1974, n. 48), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma in riferimento *all'articolo 24, comma secondo, Cost., all'articolo 3, comma primo, Cost. e all'articolo 101, comma secondo, Cost.*

(2) Comma così sostituito dall'*art. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Gli avvocati,

i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.».

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



D.Lgs. 6-9-2005 n. 206

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

(commento di giurisprudenza)

36. Nullità di protezione.

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.

5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea ⁽⁴⁶⁾.

(46) Comma così rettificato con *Comunicato 3 gennaio 2006*
(Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

L. 24-6-1923 n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 luglio 1923, n. 167.

(commento di giurisprudenza)

5. Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine ⁽⁴⁾, che esercita le seguenti attribuzioni:

1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

→ 3) da, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

(4) Vedi anche le norme di cui al Capo I, *D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.
